

*Tecniche
Manno*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

N. 5926 di Repertorio

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI (codice fiscal 00061820742)

E

l'Impresa SARDELLA FRANCESCO da Fasano (codice fi
scale) per lavori di costruzio
ne di un Asilo Nido nel Comune di FASANO, finanzia
ti con i fondi della Legge 22/10/1971, n.865 -art.
68/B.-

IMPORTO NETTO DEI LAVORI £. 94.381.040=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantanove, in questo gior
no *dieci* del mese di *dicembre* in
Brindisi nella sede dell'Istituto Autonomo per le
Case Popolari della Provincia di Brindisi, avanti
a me Dott.Ing. Antonio LONGO, autorizzato alla sti
pula del presente contratto da parte dell'Istitu
to Autonomo predetto, ai sensi degli artt. 151 e
153 del R.D. 28 Aprile 1938, n.1165, sono compar-

21-12-79
Mod. 1 Vol. *5153*
N. *280.300 = oluenoottauto un Catre cento*

si, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art.28 della Legge notarile del 12/2/1913, n.89:

- il sig. Errico ORTESE, nato in Brindisi il 26 Agosto 1929 e domiciliato per la sua carica in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto dell'Istituto Autonomo predetto;
- il sig. Francesco SARDELLA, nato in Fasano il 24 Febbraio 1939, domiciliato in Fasano alla Via Mignozzi, 9, titolare della ditta omonima.-

P R E M E S S O

- CHE la Regione Puglia, in sede di approvazione del programma costruttivo per l'utilizzazione del finanziamento concesso ai sensi della Legge 22/10/1971, n.865 (edilizia sociale) ha stanziato la somma di L. 122.157.000.- per la costruzione di un Asilo Nido da realizzare nel Comune di FASANO;
- CHE il programma di intervento relativo ai lavori predetti è stato approvato con Ordinanza n.ro 9/1978 in data 5/4/1978 del sig. Presidente dello I.A.C.P., ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n.2849 adot

tata nella tornata del 17/4/1978;

- CHE nella licitazione privata esperita il 9/6/78 l'appalto dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato alla ditta Francesco SARDELLA da Fasano con il ribasso di L. 1,65% (lire una e centesimi sessantacinque per cento) con avvertenza che tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, come diritti di segreteria, bolli, registrazione, copiatura allegati, disegni, ecc., nonché tutte le tasse, imposte e contribuzioni presenti e future derivanti dall'appalto, la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, tutti senza diritto a rivalsa nei confronti dello Ente appaltante, sono a carico dell'appaltatore;
- CHE la licitazione privata è stata ratificata con deliberazione consiliare n. 2903 del 13/7/78;
- CHE i lavori oggetto del presente contratto saranno pagati con il mutuo posizione n. 3063954, concesso dalla Cassa DD.PP. ed in corso di perfezionamento;

C O N S I D E R A T O

- CHE l'Impresa Francesco SARDELLA, nato a Fasano,

avvalendosi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.1309 del 29/7/1948 e all'art.13 del D.P.R. 3/1/1978, n.1 ha presentato, per la costituzione della cauzione definitiva, polizza fidejussoria n.1/275/4003098 del 25 Luglio 1978 prestata dalla SIARCA ASSICURAZIONI - Agenzia di Fasano - con sede in Milano, con la quale la predetta SIARCA - Agenzia di Fasano, con sede in Milano, si costituisce fidejussore dell'interesse della suddetta Impresa Francesco SARDELLA - Fasano - ed a favore dell'Istituto Casse Popolari fino alla concorrenza della somma di L. 4.730.000.- (diconsi Lire quattromilionisettecentotrentamila) corrispondente all'ammontare del detto deposito cauzione definitivo richiesto per la esecuzione dei lavori di cui sopra;

- CHE, con tale fidejussione la SIARCA ASSICURAZIONI - Agenzia di Fasano - con sede in Milano, resta obbligata in solido con l'Impresa debitrice, fino all'approvazione del collaudo dei lavori sopra indicati;

- CHE, in dipendenza di tale fidejussione, l'Impresa ha consentito a maggiorare di L. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) il ribasso di L. 1,65% offerto in sede di gara.

L'importo dei lavori, diminuito dell'offerta ed accettato ribasso di £. 1,65% (lire una e centesimi sessantacinque per cento) e del ribasso aggiuntivo di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione, ed in tutto un ribasso di £. 1,85% (lire una e centesimi ottantacinque per cento) sullo importo a base d'asta di £. 96.160.000.- resta convenuto in nette £. 94.381.040.- (lire novantaquattromilionitrecentoottantunomilaquaranta).

- CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblica amministrativa.-

I componenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti, la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°) - L'Impresa Francesco BARDELLA da Fasano quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommariamente specificati nel Capitolato speciale del presente appalto;

2°) - L'esecuzione dell'appalto è subordinato, inoltre, all'osservanza piena ed incondizionata del det

to Capitolato e relativo elenco prezzi, del disciplinare d'appalto, dei disegni di progetto e della lettera d'invito alla gara, che firmati dai contraenti e da me Ufficiale Rogante sono dichiarati parte sostanziale ed integrante del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto e che qui si allegano;

3°) - Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa, per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16/7/1962, n.1063.

Cel presente contratto si intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.=-

4°) - L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in L. 94.381.040.=- (diconsi Lire Novantaquattromilionitrecentocottantunomilaquaranta) al netto dell'offerta migliorato ed accettato ribasso dello 1,85% sull'importo lordo di L. 96.160.000.=-

5°) - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità, salva l'osservanza delle disposizioni di Legge sulla revisione dei prezzi di appalto.-

Per la determinazione dell'importo revisionale verranno considerate le seguenti quote di incidenza desunte dal D.M. 22/6/1968.-

a) Manodopera 43%

b) Materiali

1) cemento "325" al q.le 9%

2) sabbia mc. 4%

3) pietrisco mc. 5%

4) ferro AQ 42 Kg. 10%

5) mattoni pieni comuni mille 12%

6) legname abete infissi mc. 3%

7) marnette 5%

In uno 48%

c) Trasporti

8) autocarro al q.le/Km. 2%

d) 9) Betoniera 4%

10) elevatore 5%

In uno 7%

TOTALE 100%
=====

Squadra tipo

- Operai specializzati n. 2

- Operai qualificati n. 2

- Manovali specializzati n. 1

- Manovali comuni n. 2

6°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della manodopera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare;

7°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'amministrazione appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate

di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diconsi Lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione appaltante per motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

8°) - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare in contratto e gli accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualifica-

zione giuridica, economica e sindacale.

9°) - L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- per la fornitura di materiali;
- per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

10°) - In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nei precedenti n.8 e 9, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dell'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e se del caso, anche allo Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione

ne, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titolo a risarcimento di danni.

11°) - I pagamenti dei relativi stati di avanzamento saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art.30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

12°) - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23/5/1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni.

13°) - A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20/3/1865, n.2248 l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori

oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento di danni.

14°) - Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Fasano presso l'Avv. Arturo Sapone, Via Fogazzaro, 2.

15°) - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto a costituire la cauzione definitiva di L. 4.730.000.- (diconsi lire Quattromilionisettecentotrentamila), pari al 5% dell'importo dei lavori mediante fidejussione innanzi specificata.

16°) - L'Impresa accetta e si obbliga di eseguire i lavori nel termine stabilito dal disciplinare di appalto, termine a cui le parti si conviene che sia data la decorrenza del verbale di consegna dei lavori.

17°) - Il presente contratto può essere rescisso con semplice dichiarazione scritta del Presidente dell'Istituto prescindendo da ogni e qualsiasi ordinaria procedura qualora la ditta appaltatrice manchi a qualcuno dei patti convenuti o conduca i lavori senza la richiesta sollecitudine e ciò senza pregiudizio della rivalsa per ogni altro diritto e

facoltà dell'Amministrazione Appaltante.

18°) - Tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quella del collaudo, come diritti di segreteria, bolli, registrazioni, copiatura allegati, disegni, etc., nonché tutte le tasse, imposte e contribuzioni presenti e future derivanti dall'appalto, la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, tutti senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante, sono a carico dell'appaltatore.

19°) - E' altresì a carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa, il contributo di L. 1[°]/oo (Lire una per mille) da versare, eventualmente dovuto, alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, etc.), nonché sullo ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione prezzi.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sig. Errico ORTESE, nella veste e qualità sopra

dette, riconosciuta che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale e del disciplinare di appalto, affida alla Impresa sig. Francesco SARDELLA da Fasano, l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e per l'Amministrazione che rappresenta si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto nel modo come sopra convenuto.

Il presente contratto, mentre è impegnativo fin da ora per l'Impresa lo sarà per l'Amministrazione Appaltante solo dopo la prescritta approvazione nei modi di Legge.

Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

A richiesta, io Ufficiale Rogante Delegato, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto conforme alle loro volontà, e lo approvano e sottoscrivono con me Ufficiale Rogante qui in calce ed a margine dei fogli intermedi come per Legge.

Il presente atto consta di numero quattro fogli di
carta bollata dattiloscritti da persona di mia fi-
ducia per intero su numero quattordici facciate ol-
tre a questa fin qui.=